

**Emendamento 344****Bas Eickhout, Pascal Durand, Julie Girling**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione****A8-0048/2017****Daniel Dalton**

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

**Proposta di regolamento****Articolo 91 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 715/2007

Articolo 14 – paragrafo 3

*Testo in vigore**Emendamento*

"3. La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nonché *i cicli* di prova *utilizzati* per misurare le emissioni. *Qualora tale revisione accerti che queste non sono più adeguate, o non riflettono più* le reali emissioni mondiali, *sono adattate per dare adeguato riscontro alle* emissioni *generate dalla vera guida su strada*. Le necessarie misure, concepite per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3."

**5 bis) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nonché *le procedure* di prova *utilizzate* per misurare le emissioni, *al fine di garantire che siano adeguate, anche con riferimento agli impianti di manipolazione, e che riflettano* le reali emissioni mondiali. *La Commissione introduce e completa, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, e senza indebito ritardo, una prova delle emissioni reali di guida per tutti i veicoli e gli inquinanti onde garantire l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni e far sì che i veicoli rispettino il presente regolamento e le sue misure di attuazione nel loro uso normale per tutta la loro normale durata di vita. Il fattore di conformità per gli NOx applicabile dal 2020 a tutti i veicoli immessi sul mercato dell'Unione non è superiore a 1,18. Il fattore di conformità per il PN applicabile dal 2020 a tutti i veicoli immessi sul mercato dell'Unione è pari a 1.* Le necessarie misure, concepite per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono

adottate secondo la procedura di  
regolamentazione con controllo di cui  
all'articolo 15, paragrafo 3."

Or. en